



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

SENT. DISP. N. 49/08

PARTI [REDACTED]

C/ TELECOM ITALIA s.p.a.

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in formula esecutiva a richiesta dell'Avv. [REDACTED] nell'interesse del ricante

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando nei siano legalmente richiesti.

Bologna, li 24/2/08

IL FUNZIONARIO
IL CAPO DEL...
Bologna, li 24/2/08



Sent 79/2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

10/11/08

IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 743 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2007,
promossa da:

[redacted]
elettivamente domiciliato in Bologna, [redacted] presso lo studio degli
Avv. [redacted] e [redacted], che lo rappresenta e difende come
da mandato a margine del ricorso introduttivo -

contro

Infocom Italia s.p.a.,

elettivamente domiciliata in [redacted], [redacted] presso lo studio
dell'Avv. [redacted], rappresentata e difesa dagli Avv. [redacted] e
[redacted], come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso
introduttivo -

Telecom Italia Mobile s.p.a.

contumace -

In punto a:

NULLITA' DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

Avv. RAMONDINI
n. _____ copie autentiche
n. 2 copie esecutive
richieste il

14/12/08

e COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

~~_____~~ ha esposto in ricorso di essere stato assunto da Worknet Agenzia per il lavoro s.p.a., con contratto di somministrazione di lavoro a termine dal 12.10.04 al 11.4.05, e di essere stato posto a disposizione di Telecom Italia Mobile s.p.a. quale addetto al customer service. Il contratto era prorogato, con lettera in data 11.4.05, sino al 11.10.05. Il ricorrente era addetto alla gestione dei rapporti contrattuali con la clientela c.d. business, definendo le pratiche aperte a seguito delle chiamate effettuate dai clienti al call center della società (c.d. back office).

Nel corso dello svolgimento del rapporto Telecom Italia Mobile ha ceduto l'azienda, e quindi anche il contratto di somministrazione di lavoro del ricorrente, a TIM Italia s.p.a., la quale poi è stata incorporata in Telecom Italia s.p.a.

Il ricorrente ha chiesto dichiararsi nulli i contratti di lavoro intercorsi con Worknet Agenzia per il lavoro s.p.a. e accertarsi che tra lo stesso ricorrente e Telecom Italia Mobile s.p.a. si è costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorso dalla data di inizio del primo contratto.

Ha convenuto in giudizio Telecom Italia Mobile, società utilizzatrice in origine delle sue prestazioni, e Telecom Italia s.p.a., società attuale titolare dell'azienda.

Telecom Italia Mobile s.p.a. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo l'esistenza di ragioni giustificanti il ricorso alla somministrazione di lavoro, rappresentate dalla variabilità del traffico telefonico, non prevedibile e condizionata dal comportamento degli utenti, oltre che influenzata dall'evolversi dei prodotti e dei servizi offerti; ha

richiamato al riguardo la clausola della contrattazione collettiva che ammetteva il ricorso al lavoro temporaneo per il caso di situazioni contingenti e non consolidabili; ha dedotto che nel contratto di somministrazione era specificato il motivo che giustificava il ricorso al lavoro temporaneo.

Deve rilevarsi che l'art. 1, c. 2° l. 196/97 prevede che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo tra impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice possa essere concluso nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice; nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; nei casi di sostituzione di lavoratori assenti.

Secondo TIM Italia la fattispecie che qui viene in considerazione è quella formulata in sede di accordo collettivo con le organizzazioni sindacali, e più precisamente l'ipotesi ivi prevista come "fabbisogni di maggiore organico connessi a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili". Questa causale è esattamente riprodotta, senza ulteriori specificazioni, nell'originario contratto di somministrazione intercorso tra Worknet e Telecom Italia Mobile.

Va altresì premesso che, ai sensi dell'art. 36, 3° c., d.lgs. 276/03, le clausole dei contratti collettivi stipulate ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera a) l. 196/97, in vigore alla data di entrata in vigore del d.lgs. 276/03, mantengono la loro efficacia sino alla data di scadenza, con riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di lavoro temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le parti concordano nell'indicare come ancora in vigore, alla data dell'inizio del rapporto con il ricorrente, il contratto collettivo sopra richiamato.

E' dunque con riguardo alle causali in esso previste che deve essere valutata la validità del contratto di somministrazione del lavoro del ricorrente.

La clausola riportata nel contratto collettivo è chiaramente una clausola generale, che richiede di essere specificata in relazione al singolo contratto di fornitura, con deduzione della situazione che lo giustifica.

Ed è altresì evidente che la mera ripetizione della clausola contrattuale - ovvero l'uso di formule lessicali che per la loro genericità risultano prive di qualsiasi capacità descrittiva delle ragioni del ricorso al lavoro temporaneo -

non è sufficiente a sancirne la sua legittimità.

Art. 21 d.lgs. 276/03 richiede che nel contratto di somministrazione siano indicate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che hanno giustificato il ricorso al lavoro somministrato; si tratta di un requisito di contenuto-forma del contratto, dalla cui omissione deriva, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, la nullità del contratto di somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.

Il convenuto sostiene in ricorso che le ragioni produttive che hanno giustificato il ricorso al lavoro somministrato erano rappresentate "dal lancio sul mercato di una serie di nuovi prodotti di importanza strategica tra cui i servizi Edge..., i prodotti Maxxi Tim Web Facile...ecc.", e dalla conseguente necessità di integrare il call center per le attività di back office collegate alle citate nuove promozioni".

Queste ragioni, che in astratto possono giustificare, a termini di legge e di contratto collettivo, il ricorso al lavoro somministrato, avrebbero dovuto, a pena di nullità, essere indicate nel contratto di somministrazione, e non solo dedotte a posteriori.

Come detto, la clausola della contrattazione collettiva è infatti un a priori logico e temporale della fattispecie che si realizza al momento della somministrazione del lavoro, e quindi la sua ripetizione non fornisce alcuna informazione in ordine ai motivi concreti che furono alla base di quest'ultima.

Deve quindi farsi applicazione dell'ultimo comma dell'art. 21, d.lgs. 276/03, e dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a partire 12.10.04.

L'inquadramento contrattuale al terzo livello del c.c.n.l. Telecomunicazioni, quantunque sia dal contratto di somministrazione che da quello di lavoro, non è oggetto di contestazioni. Parimenti non contestato è il valore della retribuzione mensile goduta di € 1234,28.

Sono dovute le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara nullo il contratto di somministrazione di lavoro intercorso tra Worknet Agenzia per il lavoro s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., in relazione ai fatti per cui è causa, e dichiara che [redacted] deve essere considerato lavoratore subordinato, dalla data del 12.10.04, di Telecom Italia Mobile s.p.a., oggi Telecom Italia s.p.a., alle stesse condizioni riportate nel contratto stipulato con Worknet Agenzia per il lavoro s.p.a.;


ordina a Telecom Italia s.p.a. di reintegrare [redacted] nel posto di lavoro precedentemente occupato e la condanna a corrispondergli le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto all'effettiva ricostituzione, nella misura mensile di € 1234,28;

condanna Telecom Italia Mobile s.p.a. e Telecom Italia s.p.a. a rifondere le
spese di causa, che liquida in € 5000,00 di competenze e onorari, oltre spese
generali, cp e iva.

Così deciso in Bologna, li 8.02.08.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa



CANCELLIERE
(MAURO DALLACASA)

Protocollo di Conciliazione

Depositato in Cancelleria

Oggi - 9 FEB. 2008



F. Fucini Collaboratore

